



Copia

COMUNE DI PAVAROLO

Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.30

OGGETTO:

Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art. 20 del D.lgs 175/2016.

L'anno **DUEMILAVENTUNO** addì **VENTINOVE** del mese di **DICEMBRE** alle ore diciotto e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta chiusa al pubblico di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. MARTINI Laura - Sindaco	Sì
2. BENVENUTO Eleonora - Vice Sindaco	Sì
3. CHIEREGATO Alessandro - Consigliere	Sì
4. BERTINETTI Sergio - Consigliere	Sì
5. GIOACHIN Riccardo - Consigliere	Sì
6. ADAMO Massimo - Consigliere	Sì
7. FRISON Samantha - Consigliere	Sì
8. STIZZOLI Paolo - Consigliere	Sì
9. VIGNOLA Valentina - Consigliere	No
10. SAPINO Marco - Consigliere	Sì
11. ROCCATI Enrico - Consigliere	No
	Totale Presenti: 9
	Totale Assenti: 2

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Signor Dr. MORRA Paolo il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor MARTINI Laura nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124: "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.)", come integrato e modificato dal D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato come "Decreto correttivo").

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche in minoranza, in tali società.

ATTESO che nei limiti dell'art. 4 comma 1 il Comune, può costituire e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

- "a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";
 - ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato".

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate o essere oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni previste dall'articolo 20, comma 2, T.U.S.P.:

- partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie, di cui all'art. 4;
- società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

- partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- partecipazioni in società che, nel triennio precedente (2014-2016), abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 1.000.000,00 euro;
- partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'articolo 4, comma 7 del D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P..

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto T.U.S.P. devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la Revisione periodica è un' adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'articolo 24, comma 1, T.U.S.P.;

VISTI gli indirizzi per gli adempimenti relativi alla revisione e al censimento delle partecipazioni pubbliche del Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti ai sensi dell' art. 20 del DLgs 175/ 2016 e dell' art. 17 del DL 90/ 2014 convertito in L 114/2014 emesse nel mese di novembre 2021.

DATO ATTO che, con riferimento al piano di razionalizzazione 2020, non si rilevano prospetti aggiornati da parte della Sezione Autonomie della Corte dei Conti .

CONSIDERATO che sono oggetto di revisione periodica tutte le partecipazioni societarie dirette, di controllo e non, e le partecipazioni indirette solo se detenute dall'ente per il tramite di società/organismi sottoposti a controllo.

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'articolo 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti, la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'articolo 2437-ter, comma 2, codice civile, e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, codice civile.

Rilevato che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune ha effettuato una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 30 settembre 2017 ad oggetto "RICOGNIZIONE E REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART.24 D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N.175 COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017 N.100";

Dato atto che l'Ente, a seguito della revisione straordinaria di cui al comma precedente, ha dato corso alle revisioni periodiche delle partecipazioni detenute ai sensi dell'art. 20 c. 1 del T.U.S.P., con i seguenti provvedimenti:

- Deliberazione del C.C. n. 30 del 30.11.2018 ad oggetto "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.lgs 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.lgs 16 giugno 2017, n. 100. Ricognizione partecipazioni possedute alla data del 31.12.2017.RITIRO.";
- Deliberazione del C.C. n. 32 del 27.12.2018 ad oggetto Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche possedute alla data del 31.12.2017 e approvazione dello stato di attuazione della Revisione Straordinaria ai sensi del D.lgs 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.lg 16 giugno 2017, n. 100.
- Deliberazione del C.C. n. 25 del 26.11.2019 ad oggetto "Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche possedute alla data del 31.12.2018 ai sensi del D.lgs 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.lgs 16 giugno 2017, n. 100. Ritiro..";
- Deliberazione del C.C. n. 27 del 19.12.2019 ad oggetto "Revisione periodica delle partecipazioni ai sensi dell'art. 20 del D.lgs 175/2016.
- Deliberazione del C.C. n. 20 del 19.12.2020 ad oggetto Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art. 20 del D.lgs 175/2016.

CONSIDERATO che l'esito della revisione, rispetto alle società direttamente e indirettamente partecipate dal Comune di PAVAROLO è il seguente:

- partecipazione DIRETTA in Società Metropolitana Acque Torino spa – SMAT :
 - PERCENTUALE D PARTECIPAZIONE: 0,07525 % ;
 - N. AZIONI: 4.028 al 0,07525 %
 - valore della partecipazione rispetto al patrimonio netto della società: euro 260.007,40;

Dato atto che "Smat S.p.A.", società nella quale il Comune di Pavarolo detiene una partecipazione diretta pari al 0,007525 %, ha comunicato in data 9 novembre 2021, con riferimento alla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, ex art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016 che, ai sensi dell'art. 26, comma 5, del D. Lgs. n. 175/2016, è esclusa dall'applicazione del decreto citato avendo adottato entro la data del 30 giugno 2016, atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati;

Visti:

- l'allegato alla presente riportante i dati relativi alle società partecipate dell'ente

- la comunicazione della società SMAT S.p.A., allegate al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, con la dichiarazione di esclusione dell'applicazione alla medesima, della revisione in oggetto;
- le comunicazioni pervenute dalle partecipate, agli atti degli uffici comunali, ma non materialmente allegate;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti;

Visto il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica D.lgs 175 del 19 agosto 2016.

Visto che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000.

Acquisito il parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000.

Dato atto che il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica e contabile , ai sensi dell'art. 49, D.lgs n. 267/2000 , in ordine alla presente deliberazione.

Per quanto sopra esposto si propone che il Consiglio Comunale

DELIBERI

DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

DI RILEVARE che la Società Smat, unica società derivante dall'esito della revisione di cui trattasi, pur essendo una società partecipata, è esclusa dalla presente revisione in quanto, ai sensi dell'art. 26, comma 5, del T.U.S.P., la stessa aveva adottato, entro il 30.06.2016, atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati.

DI DARE ATTO che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17,(Ricognizione degli enti pubblici e unificazione delle banche dati delle società partecipate) del D.L. n. 90/2014 convertito nella legge 114/2014 e smi, con le modalità del D.M. 25 gennaio 2015 e smi sull'applicativo "Partecipazioni" del Portale Tesoro.

DI DARE ATTO CHE non vi sono società che siano oggetto di aggregazione anche mediante fusione.

DI DARE ATTO CHE non vi sono società che siano da porre in liquidazione.

DI DARE ATTO CHE non vi sono società che siano oggetto di contenimento dei costi di funzionamento in conformità al piano di razionalizzazione.

DI TRASMETTERE la presente deliberazione a tutte le società partecipate direttamente e indirettamente dal Comune.

DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'articolo 24, commi 1 e 3, T.U.S.P. E dall'art. 21 del Decreto correttivo .

DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Chiara Dolci, Responsabile dell'Ufficio Finanziario.

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, Comma 4, D.Lgs. n. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita l'illustrazione del punto all'odg da parte del Segretario comunale .

Al termine,

on voti favorevoli 9, contrari = , astenuti = , resi nelle forme di legge

D E L I B E R A

DI APPROVARE la proposta di deliberazione così come sopra trascritta.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. = , astenuti n.= , resi nelle forme di legge

D E L I B E R A

DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.lgs n. 267/2000

Del che si è redatto il presente verbale
Il Sindaco
F.to : MARTINI Laura

Il Segretario Comunale
F.to : Dr. MORRA Paolo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N_____ del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 10/02/2022, come prescritto dall'art.124, del D.vo n. 267/2000

Pavarolo , li 10/02/2022

Il Segretario Comunale
F.to : Dr. MORRA Paolo

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 29-dic-2021

Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art 134 comma 3, del D.lvo 267/2000)

Il Segretario Comunale
Dr. MORRA Paolo

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Pavarolo, li _____

Il Segretario Comunale